



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Costituzione di ambiti disciplinari finalizzati allo snellimento delle procedure concorsuali e di abilitazione all'insegnamento

IL MINISTRO

- VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, recante *“Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”*, ed in particolare l'articolo 405;
- VISTO l'articolo 40 comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che prevede la possibilità di indire concorsi a cattedre per ambiti disciplinari comprensivi di insegnamenti impartiti in più scuole e istituti, anche di diverso ordine e grado, ai quali si può accedere con il medesimo titolo di studio;
- VISTO il decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, e successive modificazioni, recante *“Riforma degli organi collegiali territoriali della scuola, a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”* e, in particolare, gli articoli 2 e 8;
- VISTO il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, e successive modificazioni, recante *“Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53”*;
- VISTA la legge 13 luglio 2015, n.107, recante *“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”*, ed in particolare l'articolo 1, commi da 110 a 114;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, concernente il regolamento recante *“Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”* e le relative indicazioni nazionali concernenti gli obiettivi specifici di apprendimento;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 concernente il regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali, a norma dell'articolo 64, comma 4 del decreto legge n.112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n.133 del 2008 e le relative indicazioni nazionali concernenti gli obiettivi specifici di apprendimento;



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 concernente il regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici, a norma dell'articolo 64, comma 4 del decreto legge n.112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n.133 del 2008 e le relative indicazioni nazionali concernenti gli obiettivi specifici di apprendimento;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89 concernente il regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei, a norma dell'articolo 64 , comma 4 del decreto legge n.112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n.133 del 2008 e le relative indicazioni nazionali concernenti gli obiettivi specifici di apprendimento;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263 recante "Norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 2013, n. 52 recante "Regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione ad indirizzo sportivo del sistema dei licei, a norma dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89" e le relative indicazioni nazionali concernenti gli obiettivi specifici di apprendimento;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, recante "*Disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e posti di insegnamento, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*", e in particolare la Tabella A/2 recante l'equivalenza di alcune classi di concorso ricomprese in ambiti disciplinari;
- VISTO il decreto del Ministro della pubblica istruzione 10 agosto 1998, n. 354, recante "*Costituzione di Ambiti Disciplinari per aggregazione di classi di concorso finalizzata allo snellimento delle procedure concorsuali ed altre procedure connesse*";
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010 , n. 249 con il quale è stato adottato il Regolamento concernente la "*Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244*" e successive modificazioni;
- VISTI i decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 31 dicembre 2015, n. 980, e 8 gennaio 2016, n. 3, rispettivamente di



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

	costituzione del Consiglio superiore della pubblica istruzione e di prima convocazione dello stesso ai fini del relativo insediamento;
RAVVISATA	la necessità di procedere a una revisione complessiva del predetto decreto n. 354 del 1998 alla luce del nuovo assetto delle classi di concorso e degli ordinamenti didattici dei percorsi del I e II grado dell'istruzione;
RITENUTO	comunque opportuno costituire ambiti disciplinari ampi, ai fini del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento e del reclutamento, mediante concorso, per esami e titoli, del personale docente della scuola secondaria e artistica, così da garantire maggiore snellezza ed economicità alle procedure stesse, assicurando, nel contempo, un'ampia mobilità professionale nell'ambito del settore individuato;
VISTA	la richiesta di acquisizione del parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione del 12 gennaio 2016, prot. n. 878;
VISTO	il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione reso all'adunanza del 27 gennaio 2016;

DECRETA:

Articolo 1

(Oggetto e definizioni)

1. Il presente decreto ha per oggetto la costituzione di ambiti disciplinari finalizzati allo snellimento e all'ottimizzazione delle procedure volte all'acquisizione delle abilitazioni e delle procedure per titoli ed esami per il reclutamento del personale docente nelle scuole secondarie di I e II grado.
2. La partecipazione alle prove concorsuali per ambito è riservata ai candidati in possesso dei titoli di abilitazione richiesti.
3. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:
 - a) Ministro: Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
 - b) Testo unico: decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni;
 - c) Regolamento: il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, recante *“Disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e posti di insegnamento, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”*;

Articolo 2

(Ambiti disciplinari verticali)

1. Ai fini dello snellimento e dell'ottimizzazione delle procedure di abilitazione e delle procedure concorsuali per titoli ed esami per il reclutamento del personale docente sono



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

costituiti, mediante aggregazione di classi di concorso della scuola secondaria di primo e secondo grado, i seguenti ambiti disciplinari verticali:

- a) AD 01 per aggregazione delle classi A – 01 (*Arte e immagine nella scuola secondaria di I grado*) e A – 17 (*Disegno e storia dell'arte negli istituti di istruzione secondaria di II grado*);
 - b) AD 02 per aggregazione delle classi A – 48 (*Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado*) e A – 49 (*Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di I grado*);
 - c) AD 03 per aggregazione delle classi A – 29 (*Musica negli istituti di istruzione secondaria di II grado*) e A – 30 (*Musica nella scuola secondaria di I grado*);
 - d) AD 04 per aggregazione delle classi A – 12 (*Discipline linguistico– letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado*) e A – 22 (*Italiano, storia, geografia nella scuola secondaria di I grado*);
 - e) AD 05 per aggregazione delle classi A – 24 (*Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado*) e A – 25 (*Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di I grado*), per sottocodici corrispondenti alle relative lingue straniere.
2. Ai fini delle procedure di abilitazione, a ciascuno degli ambiti di cui al comma 1 corrispondono prove comuni, atte a valutare la preparazione disciplinare dei candidati sugli insegnamenti ricompresi nell'ambito disciplinare, una stessa graduatoria di merito e un percorso di abilitazione unificato, strutturato al fine di garantire sia la comune acquisizione delle competenze didattico-disciplinari sia lo svolgimento di periodi di tirocinio nelle scuole secondarie di I e II grado. Il possesso dei titoli di accesso a una delle classi di concorso dei predetti ambiti consente la partecipazione alle procedure selettive, l'eventuale frequenza del percorso comune e il conseguimento delle relative abilitazioni.
 3. Ai fini delle procedure concorsuali, a ciascuno degli ambiti di cui al comma 1 corrisponde una prova scritta ovvero scritto-grafica e, laddove prevista, pratica, obbligatoria e comune, il cui mancato superamento comporta l'esclusione dalle successive prove comuni come disciplinate dal decreto di cui all'articolo 400, comma 8, del Testo unico.
 4. All'esito delle procedure di valutazione dei titoli di cui all'articolo 400, comma 13 del Testo unico, i candidati delle procedure di cui al comma 3 sono collocati in una graduatoria concorsuale comune a ciascun ambito disciplinare nel limite massimo corrispondente alla somma dei posti banditi per ciascuna delle classi di concorso costitutive dell'ambito stesso con una maggiorazione massima del dieci per cento, al fine di ottemperare a quanto prescritto all'articolo 400, comma 15, del Testo unico.

Articolo 3

(Ambiti disciplinari orizzontali)

1. Ai fini dello snellimento e dell'ottimizzazione delle procedure di abilitazione e delle procedure concorsuali per titoli ed esami del personale docente sono costituiti, mediante



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

aggregazione di classi di concorso della scuola secondaria di secondo grado, i seguenti ambiti disciplinari orizzontali:

- a) AD 06 per aggregazione delle classi A – 18 (*Filosofia e scienze umane*) e A – 19 (*Filosofia e storia*);
 - b) AD 07 per aggregazione delle classi A – 26 (*Matematica*), A – 20 (*Fisica*) e A – 27 (*Matematica e fisica*);
 - c) AD 08 per aggregazione dell'ambito disciplinare verticale AD 04 e delle classi A – 11 (*Discipline letterarie e latino*) e A – 13 (*Discipline letterarie, latino e greco*).
2. L'articolazione delle prove di accesso alle procedure di abilitazione concernenti gli ambiti disciplinari di cui al comma 1, è definita nel relativo decreto del Ministro, in analogia con quanto disposto dal presente decreto.
 3. Per gli ambiti disciplinari di cui al comma 1, le prove concorsuali sono articolate secondo quanto previsto nel decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da adottarsi ai sensi dell'articolo 400, comma 8, del Testo unico.
 4. All'esito della procedura di valutazione dei titoli, i candidati delle procedure di cui al comma 3 sono collocati nelle rispettive graduatorie nel limite massimo corrispondente ai posti banditi per le distinte classi di concorso, o ambito verticale AD 04, con una maggiorazione massima del dieci per cento, ai fini di ottemperare a quanto prescritto all'articolo 400, comma 15, del Testo unico.

Articolo 5

(Ambiti disciplinari delle classi di concorso per le scuole di lingua slovena e della Provincia di Bolzano)

1. Ai fini dello snellimento e dell'ottimizzazione delle procedure di abilitazione e delle procedure concorsuali per titoli ed esami del personale docente delle classi di concorso per le scuole di lingua slovena e della Provincia autonoma di Bolzano, gli ambiti disciplinari sono contemplati nei rispettivi bandi, in analogia con quanto previsto dal presente decreto e sentiti gli organi di competenza.
2. La Provincia autonoma di Bolzano valuta l'istituzione di ambiti disciplinari tra le classi di concorso esistenti nella sola provincia di Bolzano.
3. Le disposizioni del presente decreto trovano applicazione nelle scuole in lingua italiana, tedesca e delle località ladine della provincia di Bolzano fino a quando le stesse disposizioni, non sono sostituite a norma dell'articolo 7 del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434.

Roma, lì

IL MINISTRO
Stefania Giannini